COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

58.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SERVADEI

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3020);

CAIAZZA ed altri: Installazione di dispositivi di segnalazione di pericolo in caso di fughe di gas (1566);

DAGNINO ed altri: Prevenzione degli infortuni causati dalla installazione degli apparecchi a gas ad uso domestico (2189);

MARCHETTI: Norme sulla prevenzione degli infortuni da fughe di gas negli ambienti domestici (2391);

LONGONI ed altri: Norme per la sicurezza degli impianti e dei mezzi ai fini dell'impiego dei gas combustibili (3217) . 601

PRESIDENTE 601, 602

BALDANI GUERRA, *Relatore* 602

CALVI 602

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

DURAND DE LA PENNE: Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale (*Modificata dal Senato*) (246-*B*) . 603

PRESIDENTE 603

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . 603

SCIANATICO, *Relatore* 603

La seduta comincia alle 9,45.

BALDANI GUERRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile *(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (3020) e delle proposte di legge Caiazza ed altri: Installazione di dispositivi di segnalazione di pericolo in caso di fughe di gas (1566); Dagnino ed altri: Prevenzione degli infortuni causati dalla installazione degli apparecchi a gas ad uso domestico (2189); Marchetti: Norme sulla prevenzione degli infortuni da fughe di gas negli ambienti domestici (2391); Longoni ed altri: Norme per la sicurezza degli impianti e dei mezzi ai fini dell'impiego dei gas combustibili (3217).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge: « Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Caiazza, Bardotti, Lucchesi, Di Giannantonio, Fortunato Bianchi, Maria Cocco, Cavallari e Valiante: « Installazione di dispositivi di segnalazione di pericolo in caso di fughe di gas »;

Cattanei e Ines Boffardi: « Prevenzione degli infortuni causati dalla installazione degli apparecchi a gas ad uso domestico »; Marchetti: « Norme sulla prevenzione degli infortuni da fughe di gas negli ambienti domestici »; Longoni, Girardin, Sangalli, Calvi, Maria Cocco, Tina Anselmi, Azimonti, Dall'Armellina, Sgarlata e Borra: « Norme per la sicurezza degli impianti ai fini dell'impiego dei gas combustibili ».

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Il disegno di legge n. 3020, già approvato dal Senato, contiene norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile per uso di città e degli altri gas liquefatti che vengono utilizzati per uso domestico. Il provvedimento tende a garantire la sicurezza dei cittadini mediante l'immissione nei gas – sia in quelli di città, sia in quelli liquefatti – di una sostanza odorizzante che consenta di rilevare rapidamente le eventuali fughe. Quello della odorizzazione è un procedimento assai semplice, al quale ricorrono largamente le aziende municipalizzate, anche se non vi è ancora una disposizione di leggt precisa in merito.

Altri articoli del provvedimento contengono norme riguardanti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico: tutte norme tendenti a stabilire criteri uniformi per la fabbricazione di tali apparati, al fine di garantire la maggiore prevenzione possibile di ogni infortunio. Vi è poi l'importante questione della vigilanza. Tutti questi temi sono ovviamente trattati anche dalle altre proposte di legge abbinate al citato disegno di legge.

Ritengo che lo stesso Comitato ristretto che è stato nominato per il disegno di legge riguardante le norme di sicurezza per le stazioni di riempimento del gas liquido in bombole possa seguire anche il gruppo di provvedimenti oggi al nostro esame. Infatti anche se i due disegni di legge riguardano due aspetti diversi del problema – il primo si riferisce ai procedimenti iniziali che vanno dalla fabbricazione all'utenza (questioni attinenti alle procedure di imbottigliamento, eccetera) mentre il secondo si riferisce alla sicurezza durante l'uso (impiego di materiali specifici per i fornelli, i tubi di raccordo, i rubinetti) – e qundi non possono essere abbinati nella discussione, essi tuttavia presentano delle notevoli connessioni, e riguardano un medesimo settore che, lo dobbiamo qui ricordare, ha creato e crea sempre maggiori preoccupazioni per i danni e le vittime umane che ha fatto registrare.

Per queste ragioni propongo di demandare l'esame di questo gruppo di provvedimenti al Comitato ristretto già nominato per il disegno di legge n. 2870.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CALVI. Vorrei fare un'osservazione di carattere generale sulla quale, spero, il relatore sarà d'accordo. Noi ci troviamo ogni tanto di fronte a progetti di legge di carattere strettamente tecnico, come quelli oggi al nostro esame. Ora debbo far notare che esistono numerosi enti (Ispettorato del lavoro, Associazione nazionale per il controllo della combustione, ecc.) che sono riconosciuti giuridicamente e che sono vigilati dai vari ministeri competenti, che dovrebbero dare appunto il loro apporto tecnico al legislativo per la soluzione di problemi specifici. Noi, come deputati, non siamo assolutamente in grado di dire se sia migliore un sistema d'un altro, se l'uso di un certo congegno o non piuttosto di un altro può garantire la sicurezza necessaria. La mia proposta quindi è che la Commissione si avvalga sistematicamente del parere di questi enti, dei suggerimenti che essi potranno darci. Purtroppo dobbiamo notare che qualche volta i ministeri sono un po' restii a secondare una tale collaborazione.

PRESIDENTE. La proposta da lei formulata, onorevole Calvi, è molto saggia. Debbo tuttavia farle rilevare che essa comporta dei problemi di natura procedurale. È evidente, infatti, che per la collaborazione tecnica necessaria la Commissione si avvale sistematicamente degli uffici del ministero. Nulla vieta però che contatti personali, o anche richieste di parere da parte di comitati ristretti possano essere rivolte a questi enti tecnici.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il Comitato ristretto proposto dal relatore è composto dagli stessi deputati che formano il Comitato ristretto nominato per l'esame del disegno di legge n. 2870 e cioè, dal relatore stesso, che lo presiede, e dagli onorevoli Calvi, Erminero, Corti, D'Angelo, Alesi e Tocco.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Durand della Penne: Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale *(Modificata dal Senato)* (246-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale », modificata dal Senato della Repubblica.

L'onorevole Scianatico ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

SCIANATICO, *Relatore*. La presente proposta di legge, approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 20 gennaio 1971, è stata modificata dalla IX Commissione industria del Senato nella seduta del 19 maggio 1971. La modifica riguarda l'articolo 2 e, valutata superficialmente, può sembrare anche di importanza secondaria. L'articolo 2, che fissa il modo di valutazione dell'assegno integrativo, nel testo approvato dalla Camera faceva riferimento alla pensione spettante al personale statale di pari grado e anzianità. Detto articolo, nel testo approvato dal Senato, fa ora riferimento alla pensione spettante al personale camerale, sulla base degli stipendi iniziali dei singoli parametri, senza la maggiorazione degli assegni camerali. Ora da un punto di vista oggettivo il riferimento potrebbe anche sembrare logico perché trattandosi di personale camerale è bene riportarsi al trattamento di quella categoria. È però necessario a mio avviso valutare quale differenza ci sia fra la pensione spettante all'ex dipendente statale equiparato per anzianità e per qualifica. Ritengo, quindi, che sia necessario approfondire questo aspetto, anche perché non saremmo altrimenti in grado di valutare se gli oneri a carico delle camere di commercio vadano al di là di quanto avevamo previsto. Per questo motivo chiederei un breve rinvio della discussione, in modo che, conosciuti i due parametri, possiamo pronunciarci con una certa cognizione di causa sulle modifiche apportate al testo dal Senato.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sulla proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Scianatico?

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo circa l'opportunità del rinvio richiesto.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono obiezioni, può dunque rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge in esame è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO